

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

#### Aumento del contributo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la situazione dei nostri scambi con l'estero, nel più recente periodo, si presenta poco soddisfacente. Essa appare contrassegnata da un eccezionale accrescimento del tasso di sviluppo delle importazioni e da un forte indebolimento invece di quello delle esportazioni. Invero i dati del 1963 con 4.712 miliardi di lire all'importazione e con 3.154,1 miliardi all'esportazione indicano, rispetto al 1962, un aumento del 24,3 per cento nella prima corrente e solo dell'8,2 per cento nella seconda con un *deficit* commerciale di 1.557,9 miliardi, contro gli 876,2 miliardi del 1962, con una variazione del saldo passivo pari al 77,8 per cento.

Il più elevato ritmo di crescita delle importazioni accompagnato per contro da una attenuazione della dinamica espansiva delle esportazioni, è un fenomeno in atto ormai da oltre un anno, come dimostra l'evoluzione

dei tassi di sviluppo delle due correnti, a partire dalla seconda metà del 1962.

È evidente che in queste condizioni si presenta più che mai attuale e con carattere di urgenza il problema di dare alle nostre esportazioni quel dinamismo che le ha costantemente caratterizzate nel recente passato, non essendo ovviamente concepibile oggi la ricerca di un maggiore e più sostenibile equilibrio degli scambi attraverso una restrizione delle nostre importazioni.

Da ciò la necessità di promuovere una sempre maggiore espansione commerciale italiana sui mercati esteri ed in particolare di incrementare le nostre correnti di esportazione che costituiscono un fattore fondamentale del progresso economico e sociale del nostro Paese.

A tale scopo si rileva che a parte i provvedimenti di carattere generale già previsti o che potranno essere in seguito adottati, a

sostegno delle nostre esportazioni, occorre con urgenza potenziare l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) la cui attività, sottoposta alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero, è diretta alla realizzazione di tutta una serie d'iniziativa concrete che, nel campo operativo, sono rivolte alla assistenza ed al potenziamento del lavoro delle nostre aziende esportatrici.

Il campo di azione dell'ICE è molto vasto e si esplica in svariate forme che comprendono lo studio sistematico dei mercati esteri, anche attraverso apposite missioni di indagini e studio, l'organizzazione di missione di operatori economici, le Fiere e Mostre e la propaganda commerciale all'estero, la continua opera di assistenza informativa ed operativa svolta dagli Uffici della sede centrale e da quelli periferici in Italia ed all'estero, il servizio assicurazione e crediti all'esportazione, il servizio della disciplina qualitativa dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari in esportazione, per non citare che le principali.

Nel corso degli ultimi anni, nel quadro dell'azione programmata dal Ministero del commercio con l'estero e delle sempre più numerose iniziative da esso decise e promosse, i compiti e l'attività dell'ICE sono andati rapidamente crescendo. Così i suoi uffici all'estero, che erano solo 6 nel 1951 e 17 nel 1960, hanno raggiunto oggi il numero di 35, tuttavia ancora insufficienti per fronteggiare la necessità di assistenza e di informazioni dei nostri operatori nei vari mercati internazionali. La partecipazione a manifestazioni fieristiche estere e l'organizzazione di Mostre autonome « Italia Produce » che negli anni immediatamente antecedenti al 1960, si aggirava su una media annua di circa 30, è andata progressivamente aumentando fino a portarsi a 98 manifestazioni nell'anno 1963. Di pari passo è cresciuto il numero delle missioni sia di studio che di operatori economici, organizzate ed inviate nei vari mercati, come pure si è intensificata l'attività nel campo della propaganda commerciale, arricchitasi di nuove forme e di nuovi strumenti.

Per fronteggiare questo crescendo di attività, l'Istituto ha naturalmente dovuto potenziare in notevole misura le sue strutture organizzative ed ha proceduto ad un raffor-

zamento di uomini e mezzi, sia presso la Sede centrale che presso gli Uffici periferici in Italia ed all'estero, ma molto occorre fare per poter svolgere, come necessario in questo momento, una sempre più efficiente e capillare azione di assistenza agli operatori italiani, il che comporta per l'ICE di dover ulteriormente ingrandire la sua organizzazione con conseguente aumento di spese.

Per rendere questa attività il più aderente possibile alle reali necessità di assistenza e di fiancheggiamento degli operatori, occorre che tali necessità siano fronteggiate con metodo diverso, a seconda della natura ed entità delle singole aziende. Basti pensare che, secondo le rilevazioni effettuate dal Centro meccanografico dell'ICE, risulta che partecipano alle esportazioni italiane oltre 28.000 ditte costituite, per una gran massa, da medi e piccoli operatori e da ciò la necessità di conferire alle nostre esportazioni, attraverso la convergenza di una molteplicità di forze e di iniziative, una più elevata capacità propulsiva e di adattamento alle mutevoli contingenze del mercato internazionale.

A quest'opera l'Istituto è chiamato a dare un contributo essenziale per mettere a disposizione degli operatori sempre più efficienti servizi di informazione e di assistenza nei diversi settori di attività che gli sono propri.

Grande importanza riveste poi la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali; non vi è dubbio che occorre discriminare tra fiera e fiera ma è un dato di fatto che il numero delle fiere, per largo concorso da ogni parte del mondo, non di visitatori ma di acquirenti, si è notevolmente accresciuto così da far assumere ad esse carattere di veri e propri mercati internazionali specializzati di settore suscettibili di dare occasione ad operazioni commerciali importanti ed immediate. L'Istituto che dispone di una collaudata organizzazione tecnica in questo campo deve avere la possibilità, dal punto di vista finanziario, di ottenere i mezzi necessari per fronteggiare gli oneri che derivano da una sempre più rilevante partecipazione di medie e piccole aziende che sono all'inizio della loro espansione all'estero, od in via di sviluppo, oltre che per l'organizzazione all'estero di mostre esclusivamente nazionali.

Queste manifestazioni, per conseguire quei risultati commerciali che, con l'avviamento di nuove e più intense correnti esportatrici, ne rendono veramente proficua l'utilizzazione, richiedono un accurato e complesso lavoro di preparazione non solo dal lato tecnico ma anche da quello commerciale e propagandistico.

Nè d'altra parte, oltre alle altre forme di assistenza che l'Istituto svolge a favore dell'esportazione italiana, va trascurata la necessità di studiare ed attuare nuovi modi e strumenti di assistenza, sull'esempio anche di quanto viene fatto in altri paesi, quando essi si dimostrino sufficientemente validi. In argomento devesi ricordare quanto raccomandato dalla Commissione industria e commercio della Camera dei deputati sull'opportunità dell'istituzione di uffici regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero che, in collegamento con la sede centrale, possano svolgere un'attività di *promotion* a favore delle piccole e medie aziende ai fini di una ulteriore espansione dei nostri traffici di esportazione.

Per assicurare tutto questo ulteriore sviluppo e perfezionamento tecnico del lavoro dell'Istituto nazionale per il commercio estero, occorre quindi dare all'Istituto stesso un fondo di dotazione normale che risponda a

questa sentita necessità di coordinamento e potenziamento dell'azione di *promotion* e di assistenza a favore dell'esportazione, fermo restando che il controllo della gestione venga ampiamente assicurato dagli Organi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

In relazione a ciò è stato disposto l'unito disegno di legge con il quale all'Istituto nazionale per il commercio estero sono concessi i seguenti contributi straordinari sulle spese di funzionamento:

- lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64;
- lire 500 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;
- lire 1 miliardo annuo per gli anni 1965-1966-1967.

All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 23 febbraio 1964 n. 25, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 189.

In detto disegno di legge data l'evidenza dell'azione pubblica svolta dall'Istituto nell'interesse nazionale, è stato precisato che detto Istituto è esente da imposta di ricchezza mobile e da imposta sulle società.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

All'Istituto nazionale per il commercio estero sono concessi i seguenti contributi straordinari nelle spese di funzionamento:

- lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64;
- lire 500 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;
- lire 1 miliardo annuo per gli anni 1965-1966-1967.

## Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è esente da imposta di ricchezza mobile sui redditi propri e da imposta sulle società.

L'esenzione prevista dal comma precedente trova applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ma non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.